

COMUNICATO

Si comunica che il D.lgs 59/2010 ha modificato i criteri per il rilascio e per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ha stabilito alcune disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. Considerato che la conferenza delle Regioni e delle Provincie del 5 luglio 2012, il cui testo è stato approvato nella riunione della conferenza unificata del 24 gennaio 2013, ha approvato un documento unitario che fornisce delle indicazioni sulla durata e sui criteri per le selezioni delle concessioni e nello specifico:

- a) le concessioni scadute o rinnovate dopo l'entrata in vigore del D.LGS 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni e sino al 7 maggio 2017 compreso;
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017;
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 e rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o rinnovo.

Per quanto sopra si comunica che tutte le attività di commercio su aree pubbliche la cui attività preveda anche la concessione di suolo pubblico permanente (Tip.a - posteggi isolati e tip. B - posteggi all'interno dei mercati settimanali) sono prorogate di diritto fino alla scadenza prevista dai casi di cui alle lettere a, b, c.

Si precisa che il tacito rinnovo non comporta eventuali modifiche relative alla tipologia del manufatto né spostamenti e/o aumenti della superficie autorizzata.

II DIRIGENTE DEL S.U.A.P.
Arch. Giuseppe Monteleone

